COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

87.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 5, 6

Andreis Sergio (Verde) 4, 6

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 4, 5

Boselli Anna Milvia (PCI) 6

D'Angelo Guido (DC) 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,45.

SERGIO ANDREIS, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Avverto i colleghi che sostituirò il relatore, onorevole Galli, che mi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna.

Ricordo che è in discussione il seguente articolo aggiuntivo del relatore, approvato in linea di principio nella seduta del 21 giugno scorso, ed integrato da alcuni subemendamenti approvati nella seduta del 25 ottobre scorso, tra cui l'emendamento Andreis 0. 1. 03. 4, soppressivo del comma 4, approvato in linea di principio:

Dopo l'articolo 1-ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater.*

1. Gli impianti esistenti, appartenenti alle categorie indicate nell'allegato alla presente legge devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, al 31 marzo 1991.

2. Relativamente ai suddetti impianti i termini previsti per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono riaperti e prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni, alle autorità competenti di cui agli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, entro il 31 marzo 1991 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, entro il 31 luglio 1991.

4. Per gli impianti di cui al comma precedente, ove producano emissioni inquinanti al disotto dei limiti minimi di emissioni previste nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, la regione stabilisce tempi, modalità e criteri per l'autorizzazione in via provvisoria o per la temporanea esenzione dell'autorizzazione medesima.

5. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significative ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, e le cui soglie di poca significatività sono stabilite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle autorità

competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni.

1. 03.

Avverto che a tale articolo aggiuntivo risultano presentati i seguenti ulteriori subemendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Relativamente agli impianti di cui al comma 1, i termini previsti per la presentazione delle dompande di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono differiti al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 03. 6.

Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, sono determinate le attività e le emissioni che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989.

0. 1. 03. 8.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le imprese, i cui impianti rientrano nelle condizioni previste dal comma 5, attestano alle autorità competenti di cui agli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto interministeriale di cui al comma 5.

0. 1. 03. 7.

Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le imprese, i cui impianti rientrano nelle condizioni previste dal comma 5, attestano alle autorità di controllo competenti, individuate dalla regione, la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto interministeriale di cui al comma 4.

0. 1. 03. 9.

Boselli, Testa Enrico.

Ricordo che il Governo nella seduta del 14 novembre scorso aveva espresso parere favorevole ai subemendamenti del relatore 0. 1. 03. 6, 0. 1. 03. 8 e 0. 1. 03. 7.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario al subemendamento Boselli 0. 1. 03. 9.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo si associa al parere del relatore.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché rimanga agli atti la condizione in cui la Commissione sta lavorando. Chi leggerà il resoconto stenografico deve sapere che oggi sono presenti solo quattro deputati! Il relatore è assente e oltre a chi parla, sono presenti lei, signor presidente, l'onorevole D'Angelo ed il sottosegretario Angelini! Voglio che rimanga agli atti che nella mia brevissima esperienza istituzionale non mi era mai capitato di toccare il fondo fino a questo punto!

L'*iter* di un provvedimento che lo stesso Governo sostiene interessi tre milioni di industrie prosegue in queste condizioni! Voglio che rimanga agli atti il mio senso di profonda vergogna. Mi sembra che, innanzitutto da parte della maggioranza, vi sia una mancanza di senso di responsabilità veramente inqualificabile!

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Abbiamo capito!

SERGIO ANDREIS. Signor sottosegretario, non mi faccia irrigidire, altrimenti in

occasione di ogni votazione chiederò la parola per dichiarazione di voto, in modo da ritardare anche in questa seduta l'*iter* del provvedimento!

Non so come sia possibile lavorare in quattro su un disegno di legge che si è sempre definito fondamentale. Finora, la colpa dei ritardi è stata attribuita agli ambientalisti ed ora ci troviamo in quattro a discutere il successivo *iter*! Non è neanche possibile chiedere la verifica del numero legale, perché il regolamento prescrive che la richiesta sia avanzata da almeno quattro deputati. Kafka al confronto sembra un neorealista!

Ognuno di voi dovrà rendere conto di come si approvano le leggi in questo paese! Non ci si dovrà stupire se fra un anno torneremo a discutere sull'interpretazione autentica del provvedimento al nostro esame, a modificare ulteriormente il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, a prorogare quella « proroga delle proroghe » che con questo provvedimento il Governo e la maggioranza insistono a voler approvare in un settore estremamente delicato come quello dell'inquinamento atmosferico!

PRESIDENTE. Pur comprendendo le sue osservazioni, onorevole Andreis, non posso non sottolineare che la Commissione ha lavorato durante l'esame della legge finanziaria e che la concomitanza con i lavori dell'Assemblea ha certamente causato numerosi disagi. Desidero anzi ringraziare tutti i colleghi, sia i presenti sia gli assenti, per essersi prodigati con grande senso di responsabilità, avvertendo la necessità di rispondere in modo positivo, con questo provvedimento, ai gravi problemi posti dall'inquinamento atmosferico. A tal fine si è svolto un approfondito dibattito in Comitato ristretto e in Commissione per procedere agli opportuni affinamenti, necessari per pervenire ad un testo equilibrato.

Il Governo è rappresentato degnamente dal sottosegretario Angelini. Per quanto riguarda il relatore, lei sa che tale funzione nelle Commissioni in sede legislastiva è svolta dal presidente che di norma la delega ad un collega. Fra l'altro, l'onorevole Galli ha sempre partecipato attivamente ai nostri lavori e solo oggi è stato costretto ad assentarsi.

Credo quindi che la Commissione sia nella pienezza di poteri per deliberare quanto di sua comppetenza.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Vorrei anch'io lasciare agli atti questa dichiarazione: il Governo, da me rappresentato, è ed è sempre stato presente – altrimenti non si sarebbe svolta alcuna seduta – non solo per obbligo istituzionale, ma anche per l'impegno politico di giungere all'approvazione di un provvedimento che risponde ad un'esigenza di chiarimento della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, rispetto all'incertezza della situazione attuale, si configura come ragionevole.

Non credo si debba provare vergogna. Quello al nostro esame è un provvedimento tecnicamente complesso; sia l'articolo unico del disegno di legge sia gli emendamenti ed articoli aggiuntivi sono stati più volte riscritti e discussi in Commissione, per di più in un momento in cui il Parlamento è assai impegnato.

I componenti della Commissione oggi assenti, a cominciare dal relatore, hanno dato prova di un impegno straordinario di presenza e di partecipazione. Vorrei dire che se siamo in pochi è anche perché si è registrato – o almeno questo è l'auspicio – un punto di equilibrio fra esigenze diverse che avrebbe dovuto permettere la formazione di un largo consenso all'interno della Commissione.

Quindi, credo che da parte del Governo si debba dare atto alle forze politiche di un impegno straordinario su una materia importante ed urgente.

GUIDO D'ANGELO. Signor presidente, mi associo a quanto lei ha detto e alla precisazione, molto opportuna, del sottosegretario Angelini.

Devo dire che rispetto a questo provvedimento non avrei le preoccupazioni

manifestate dall'onorevole Andreis, in quanto il testo al nostro esame è frutto di un lavoro approfondito cui hanno partecipato molti colleghi ed in particolare il relatore. Tuttavia, pur senza ripetere quel che egli ha detto, non posso non condividere parte delle osservazioni dell'onorevole Andreis. Credo, tra l'altro, che le assenze da lei lamentate, onorevole Andreis, trovino una giustificazione nel fatto che la seduta antimeridiana dell'Aula, al termine della quale era fissata la convocazione di questa Commissione, è stata sospesa alle 14,30, cioè oltre ogni ragionevole previsione. Tuttavia, voglio anch'io rilevare come taluni colleghi, ovviamente escludendo coloro che hanno attivamente partecipato alla stesura di questo provvedimento, non brillino certo per la loro presenza alle sedute della Commissione. Ritengo, pertanto, che una maggiore partecipazione di tutti i suoi componenti sarebbe senz'altro auspicabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 03. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 03. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 03. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in via definitiva, il subemendamento Andreis 0. 1. 03. 4, soppressivo del comma 4, approvato in linea di principio nella seduta del 25 ottobre.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Boselli e Testa 0. 1. 03. 9.

ANNA MILVIA BOSELLI. Credo che sul subemendamento in questione la Commissione debba pronunciarsi favorevolmente in quanto si limita a specificare meglio quanto previsto al comma 5 dell'emendamento del relatore; in pratica, le imprese i cui impianti rientrano nelle condizioni previste dal comma suddetto debbono attestare la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto interministeriale di cui al comma 4 non alle autorità competenti, come previsto nel comma 5 dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, ma alle autorità di controllo competenti. In pratica, la differenza tra le due formulazioni è rappresentata soltanto dalla parola « controllo ».

PRESIDENTE. Onorevole Boselli, considerato che le « autorità competenti » possono essere di controllo o di altro settore, credo che la dizione da lei proposta risulterebbe limitativa rispetto a quella prevista dal relatore.

SERGIO ANDREIS. Dichiaro che voterò a favore del subemendamento Boselli, in quanto approvando l'articolo aggiuntivo così come formulato verrebbe ignorato proprio quel controllo specificamente previsto negli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, a cui fa riferimento il comma 5 nel testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boselli e Testa 0. 1. 03. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in via definitiva e con le modifiche testé apportate, l'articolo aggiuntivo 1. 03 del relatore, approvato in linea di principio nella seduta del 21 giugno.

(È approvato).

Propongo di accantonare i restanti articoli aggiuntivi. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione in linea di principio, per la trasmpissione alle Commissioni affari costituzionali ed attività produttive, competenti per i prescritti pareri, il seguente articolo aggiuntivo presentato dal relatore:

Dopo l'articolo 1-sexies, *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, alla fissazione delle linee guida per i nuovi impianti. Decorso inutilmente tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

1. 04. 1.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO